

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 306 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005)

AGGIORNAMENTO AL 01/02/2005

Esenzioni ex art. 10

Nulla è dovuto per:

- Procedimenti già esenti.
- Procedimenti di rettificazione di stato civile.
- Procedimenti in materia tavolare.
- Procedimenti cautelari attivati in corso di causa.
- Procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.
- Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.
- Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad € 2.500,00.
- Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole.
- Altri procedimenti riguardanti la prole.
- Procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV, V del libro quarto del cod. proc. civ. (*).
- Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Importi Contributo Unificato ex art. 13

	VALORE DELLA CONTROVERSIA		CONTRIBUTO
A)	fino a	€ 1.100,00	€ 30,00
B) Superiore a	€ 1.100,00 fino a	€ 5.200,00	€ 70,00
Il medesimo importo è previsto per:			
○	Processi di volontaria giurisdizione.		
○	Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del cod. proc. civ. (**).		
○	Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare.		
C) Superiore a	€ 5.200,00 fino a	€ 26.000,00	€ 170,00
Il medesimo importo è previsto per:			
○	Processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace.		
D) Superiore a	€ 26.000,00 fino a	€ 52.000,00	€ 340,00
○	Processi civili e amministrativi di valore indeterminabile.		
○	Per il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento l'importo del contributo qui indicato è <u>ridotto alla metà</u> .		
E) Superiore a	€ 52.000,00 fino a	€ 260.000,00	€ 500,00
F) Superiore a	€ 260.000,00 fino a	€ 520.000,00	€ 800,00
G) Superiore a	€ 520.000,00		€ 1.110,00

Se manca la dichiarazione relativa al valore della causa, il processo si presume del valore indicato alla lettera f).

CONTRIBUTO DIMEZZATO (rispetto allo scaglione di riferimento)

- Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del cod. proc. civ. (***)
- Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
- Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida;
- Procedimenti di finita locazione: il cui valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno.

PROCESSI DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

Il contributo dovuto è pari a € 200,00.

ALTRI PROCESSI ESECUTIVI (ad eccezione dei processi esecutivi mobiliari d'importo inferiore a € 2.500,00)

Il contributo dovuto è pari a € 100,00 (metà dell'importo dovuto per i processi di esecuzione immobiliare).

PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Il contributo dovuto è pari a € 120,00.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE (e decreti ingiuntivi), COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E IMPUGNAZIONE DI DELIBERA CONDOMINIALE

Il contributo dovuto è pari a € 103,30.

PROCEDURE FALLIMENTARI (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)

Il contributo dovuto è pari a € 672,00.

INSINUAZIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO

Il contributo unificato non è dovuto.

INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO

Il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede.

CAUSE E ATTIVITA' CONCILIATIVE IN SEDE NON CONTENZIOSA DI VALORE INFERIORE A € 1.033,00 E PROVVEDIMENTI AD ESSE RELATIVI

E' dovuto il solo contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (art. 46, c. 1 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 – *Istituzione del giudice di pace*, come sostituito dalla Legge Finanziaria 2005). Il Ministero della Giustizia con la nota del 30 dicembre 2004 sottolinea *“che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell'articolato approvato, ferme restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, come originariamente previste.”*

(*) i capi I, II, III, IV, V del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente:

- o **della separazione personale dei coniugi;**
- o **dell'interdizione e dell'inabilitazione;**
- o **disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;**
- o **disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;**
- o **dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.**

(**) il capo VI del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. riguarda **le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.**

(***) i capi I, II, III, IV, del titolo I del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente:

- o **del procedimento d'ingiunzione;**
- o **del procedimento per convalida di sfratto;**
- o **dei procedimenti cautelari;**
- o **dei procedimenti possessori.**